



# Comune di Nave

Provincia di Brescia

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

### Delibera N° 53 del 19/12/2018

**OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI- ANNO 2019.**

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **diciannove** del mese di **Dicembre** alle ore **20:00**, nella Sala Consiliare del Comune, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Cognome e Nome	P	A	Cognome e Nome	P	A
BERTOLI TIZIANO	SI		SENESTRARI LUCA	SI	
VISCHIONI VIRNA	SI		RUGGERI LUCA	SI	
RAMAZZINI CARLO	SI		TAGLIOLA ANNA	SI	
PARADISI ROBERTA	SI		BASSOLINI MARCO	SI	
STEFANA GIADA	SI		FERRI PAOLA		SI
TRECCANI SONIA	SI		FRATI CESARE		SI
VENTURINI MARCO	SI		VENTURINI PAOLA	SI	
ANGELI NUNZIO	SI		PEDERZANI FABIO		SI
FRANZONI MATTEO	SI				

PRESENTI: 14

ASSENTI: 3

Assiste Il Segretario Comunale Dott.ssa Enrica Pedersini.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il il Sindaco **Tiziano Bertoli** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI- ANNO 2019.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

RICHIAMATO il capo I del D.lgs. n. 507/1993 recante la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

RICHIAMATO l'art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 30, comma 17, della legge n. 448 del 1999, in base al quale le tariffe ed i diritti di cui al capo I del citato D.Lgs. n. 507/1993 possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20% a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50% a decorrere dal 1° gennaio 2000;

VISTO il D.P.C.M. 16/02/2001 che stabilisce le nuove misure della tariffa dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria;

VISTE le delibere della Giunta Comunale n. 180 del 29/12/2000 e n. 6 del 09/01/2002 con le quali sono state determinate le tariffe dell'imposta pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per le annualità 2001 e 2002, prevedendo un aumento del 20%;

DATO ATTO che le tariffe così determinate sono state confermate anche per gli anni successivi fino all'anno 2018;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 30/01/2018 che ha confermato la legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 739, della L. n. 208 del 2015, il quale dispone che: *“L'articolo 23, comma 7, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000 n. 12, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto legge n. 83 del 2002”*;

VISTO il disegno di legge di bilancio per l'anno 2019, attualmente in discussione in parlamento, ed in particolare gli emendamenti allo stesso già ad oggi approvati, laddove si prevede la facoltà dei comuni di prevedere aumenti tariffari fino al 50% per le superfici superiori al mq soggette al pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni a decorrere dall'anno 2019;

RITENUTO pertanto di confermare l'aumento del 20%, già in essere dall'anno 2001, delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, rispetto alle tariffe previste dal capo I del D.lgs. n. 507/1993 e riportate nell'**allegato “A”**;

RICORDATO che al Consiglio Comunale è demandata la potestà di stabilire le aliquote dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il comunicato del Ministero dell'Interno in data 26/11/2018 con il quale è stato reso noto il differimento del termine di approvazione del bilancio 2019/2021 al 28/02/2019;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., dal responsabile del servizio finanziario dott.ssa Daniela Parecchini;

DATO ATTO che il resoconto integrale della seduta è registrato su supporto informatico e che la relativa trascrizione, che assume valore di verbale, verrà pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Ente e depositata presso l'Ufficio Segreteria comunale, dove chiunque vi abbia interesse può prenderne visione.

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 TUEL;

Con la seguente votazione resa in forma palese dai consiglieri presenti e votanti:

Presenti: 14

Astenuti: nessuno

Votanti: 14

Favorevoli: 14

Contrari: nessuno

### **DELIBERA**

1. di approvare per l'anno 2019 l'aumento del 20%, già in essere dall'anno 2001, delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, rispetto alle tariffe previste dal capo I del D.lgs. n. 507/1993 e riportate nell'allegato "A" che forma parte integrante del presente provvedimento;
2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico ministeriale nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente lesa, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Successivamente,

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento, in quanto propedeutico alla predisposizione del bilancio di previsione

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge da n.14 Consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D.lgs. 267/2000.

\*\*\*\*\*

Letto, confermato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
Tiziano Bertoli  
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Enrica Pedersini  
(Sottoscrizione apposta digitalmente)



## COMUNE DI NAVE -

## PROVINCIA DI BRESCIA

### TARIFFE DELL'IMPOSTA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019

#### PARTE I – TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

##### 1. PUBBLICITA' ORDINARIA (artt. 12 e 7, c<sup>^</sup>, 6<sup>^</sup> e 7<sup>^</sup>)

1.1 Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie – (tariffa base):

Durata: per anno solare	€ 16,11	L. 31.193
non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	€ 1,61	L. 3.117

Per durata superiore a tre mesi ed inferiore ad un anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

1.2 Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con mezzi indicati al punto 1.1, per ogni metro quadrato di superficie – (tariffa base maggiorata del 100%):

Durata: per anno solare	€ 32,23	L. 62.406
Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	€ 3,22	L. 6.235

1.3. Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 ed 8,5, la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%, per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%.

1.4. L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base.

La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.

## **2. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI (artt. 13 e 7, c.2<sup>^</sup>, 6<sup>^</sup> e 7<sup>^</sup>)**

2.1 Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie

Durata: per anno solare € 16,11 L. 31.193

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3, sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

2.1.1 Per veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio;  
Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa;  
Per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2. Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- |  |         |            |
|--|---------|------------|
| a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.                 | € 89,24 | L. 172.793 |
| b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.                 | € 59,50 | L. 115.208 |
| c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie | € 29,75 | L. 57.604  |

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

## **3. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (art. 14, c.1<sup>^</sup>, 2<sup>^</sup> e 3<sup>^</sup>)**

3.1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampade e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo di garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

Durata: per anno solare	€ 49,58	L. 96.000
non superiore a 3 mesi, per ogni frazione di mese	€ 4,96	L. 9.604

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

- 3.2. Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1 effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

#### **4. PUBBLICITA' CON PROIEZIONI (art. 14, c.4<sup>^</sup> e 5<sup>^</sup>)**

- 4.1. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

Durata: per ogni giorno	€ 3,1	L. 6.002
-------------------------	-------	----------

Per durata superiore a 30 giorni si applica:

Per i primi 30 giorni la tariffa per giorno di	€ 3,1	L. 6.002
Dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di	€ 1,55	L. 3.001

#### **5. PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI (art. 15, c.1<sup>^</sup>)**

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a:

€ 16,11	L. 31.193
---------	-----------

#### **6. PUBBLICITA' CON AEROMOBILI (art. 15, c.2<sup>^</sup>)**

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi di acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura:

€ 74,37	L. 144.000
---------	------------

#### **7. PUBBLICITA' CON PALLONI FRENANTI E SIMILI (art. 15, c.3<sup>^</sup>)**

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di: € 37,18 L. 71.991

#### **8. PUBBLICITA' VARIA (art.15, c.4<sup>^</sup>)**

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti, con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di:

€ 3,1	L. 6.002
-------	----------

## **9. PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (art.15, c.5^)**

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente: € 9,3 L. 18.007

## **10. RIDUZIONE DELL'IMPOSTA (art. 16)**

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

## **11. ESENZIONI DELL'IMPOSTA (ART. 17)**

Sono esenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

## **12. MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA (art. 7)**

Per l'applicazione dell'imposta si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

## **13. DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA (artt. 8 e 9)**

Per la dichiarazione ed il pagamento dell'imposta si applicano le disposizioni stabilite dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui ai predetti artt. 8 e 9.

## **14. SANZIONI (artt. 23 e 24)**

Si applicano le sanzioni tributarie, gli interessi e le sanzioni amministrative stabiliti dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.

## **PARTE II – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **1. MISURA DEL DIRITTO (art. 19)**

Per L'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio è richiesto un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle seguenti misure:

1.1. per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70x100 e per i periodi di seguito indicati:

per i primi 10 giorni	€ 1,36	L. 2.633
per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	€ 0,41	L. 794

1.2. per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.3. per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.4. per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%

1.5. qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto (se dovuta a termini dell'art. 19, c.5^);

1.6. l'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base.

La somma delle tariffe e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.

### **2. AFFISSIONI D'URGENZA (art. 20)**

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne della 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto minimo di:

Per ogni commissione € 30,99 L. 60.005

### **3. RIDUZIONE DEL DIRITTO (art. 20)**

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i menifesti ed annunci previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

Le riduzioni non sono cumulabili.